

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30572 Anno 2021

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udiienza: 20/07/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PAGANO DOMENICO nato a VILLARICCA il 21/09/1962

avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;


lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

udite i difensori

L'Avv. GIOVANNI CANTELLI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

L'Avv. ALFREDO GAITO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.



RITENUTO IN FATTO

1. Nell'interesse di Domenico Pagano è proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli dell'8 marzo 2021, di conferma dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città del 10 febbraio 2021 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all'addebito provvisorio di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, segnatamente nel *clan* dei 'Casalesi'.

2. L'impugnativa consta di tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione secondo quanto disposto dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria.

Viene eccepita, in primo luogo, la mancata valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia, sulle cui sole dichiarazioni poggerebbe il titolo genetico della misura adottata. Ci si duole, al riguardo, dell'omessa considerazione da parte del Tribunale dei rilievi articolati sul tema in una memoria versata in atti, protesi, in particolare, a sollevare riserve quanto alla credibilità soggettiva di Francesco Zagaria, che avrebbe sollecitato ben altro vaglio, essendo verisimile che la scelta collaborativa da questi compiuta fosse il frutto di una meditata strategia difensiva, come suggerito dalle cadenze temporali nelle quali era giunta a maturazione (dopo la scelta collaborativa di Nicola Schiavone, che aveva avuto grande eco sui mezzi di informazione).

Sotto altro profilo, vengono censurate le modalità di valutazione del materiale indiziario acquisito. Ci si lamenta, in proposito, della genericità delle dichiarazioni *de relato* di Francesco Zagaria, come anche di quelle di altri collaboratori di giustizia che avevano riferito del rapporto di Pagano, prima con Michele Zagaria e poi con Nicola Schiavone, per il tramite di Giacomo Capoluongo, (Caterino, Misso, Orabona, Cantone, Barbato), giacché prive di qualsivoglia riferimento oggettivo e concreto a specifiche condotte espressive dei vantaggi conseguiti dal ricorrente, in quanto imprenditore colluso con il *clan* dei 'Casalesi', per effetto della cointeressenza con i sodalizi degli Zagaria e degli Schiavone, come anche dei vantaggi effettivamente conseguiti dalle associazioni criminali per effetto dei servizi resi dall'indagato. Si deduce che il sereno apprezzamento degli enumerati contributi dichiarativi avrebbe consentito di isolare la figura di Domenico Pagano facendola coincidere con quella dell'imprenditore vittima di un sistema di

intimidazione, costretto a sottostare, per potere svolgere la propria attività, alle logiche proprie del controllo esercitato dalla criminalità organizzata sull'economia del territorio di riferimento. Si evidenzia, infine, che anche le dichiarazioni di Nicola Schiavone, stimate il principale elemento d'accusa nei confronti del Pagano, si esponevano ai medesimi rilievi di genericità, tanto più che le stesse, nella parte in cui il citato collaboratore di giustizia aveva riferito della *societas sceleris* stipulata con il ricorrente quanto all'affare del c.d. 'Palazzo delle cento persone' di Capua, risultavano confutate dai dati oggettivi allegati dalla difesa e travisati dal Tribunale: ciò con particolare riferimento alla lettura della transazione bancaria, riportata in una distinta del 30 aprile 2010, per un ammontare di Euro 100.000,00, intercorsa tra la Immobiliare Generale Srl. (acquirente dell'immobile di cui si discute, della quale Pagano era socio) e la Consorzio Impresud Costruzioni, interpretata *in malam partem* come riscontrante quanto riferito dallo Schiavone in ordine al versamento in contanti, per un importo di Euro 500.000,00, da lui effettuato per partecipare all'acquisto del detto immobile, da destinare all'esercizio di una lucrosa impresa nel campo dell'assistenza sanitaria, ed, invece, documentalmente ricostruita alla stregua di un'operazione di pagamento, effettuato tramite un assegno bancario, di una fattura emessa dalla Impresud per i lavori di ristrutturazione del detto palazzo.

In ultimo, si rileva l'assoluta mancanza di motivazione in punto di qualificazione della condotta ascritta all'indagato. Dell'ordinanza impugnata si stigmatizza l'acritica riproposizione delle generiche dichiarazioni dei proponenti, mute nell'indicare in che cosa si sarebbe concretizzato il vantaggio conseguito dal Pagano in conseguenza della sua vicinanza agli esponenti di vertice, prima del gruppo Zagaria e, poi, del gruppo Schiavone: nulla di specifico, ad esempio, sarebbe stato da costoro riferito in ordine ai lavori eseguiti dal ricorrente in Trentola Ducenta ed alle modalità e cadenze con le quali questi ultimi sarebbero stati in grado, ove effettivamente eseguiti, di implementare i profitti dell'attività criminale degli Zagaria.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 191 e 273 cod.proc.pen. ed eccepisce l'inutilizzabilità degli atti d'indagine in quanto non preceduti dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini stesse in riferimento a diverso procedimento (R.G.26223/18), istaurato nei confronti di Domenico Pagano per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod.pen., presumibilmente archiviato.

2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 273, 274 e 275, comma 3, cod.proc.pen. e il vizio di motivazione apparente in punto di sussistenza delle

esigenze cautelari, non avendo il Tribunale spiegato come di queste si potesse predicare l'attualità e la concretezza, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla cessazione delle condotte contestate, al più tardi nel 2010, e dell'assenza di occasioni per reiterarle, visto che le imprese del gruppo 'Pagano' erano state, tutte, spostate nel Nord Italia.

3. Con memorie trasmesse tramite PEC, rispettivamente in data 17 giugno e 30 giugno 2021, i difensori del ricorrente hanno chiesto la trattazione orale del ricorso ed hanno articolato motivi nuovi. In particolare, con questi ultimi sono stati adottati elementi a chiarimento e ad approfondimento delle questioni poste con il primo ed il terzo motivo del ricorso principale. Quanto al primo motivo si è eccepita la discrasia esistente tra l'ipotesi di reato contestata dal Pubblico Ministero e ritenuta dal Giudice delle indagini preliminari, ossia quella di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, e l'ipotesi ritenuta dal Tribunale del riesame, ossia quella di concorso esterno nella predetta associazione: discrasia della quale il giudice censurato non ha dato conto, a fronte della alternatività strutturale e logica delle due fattispecie, confermando, peraltro, contraddittoriamente il provvedimento genetico.

4. Con memoria in data 2 luglio 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottoressa Delia Cardia, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'ordinanza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Il rilievo articolato con i motivi nuovi, circa la discrasia esistente tra l'ipotesi di reato contestata a Domenico Pagano dal Pubblico Ministero e ritenuta dal Giudice delle indagini preliminari, ossia quella di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, e l'ipotesi ritenuta dal Tribunale del riesame, ossia quella di concorso esterno nella predetta associazione, è infondato.

Premesso che il ricorrente non ha inteso sollevare specifiche eccezioni sotto il profilo della violazione del suo diritto di difesa, come, invece, sarebbe stato necessario, dalla segnalata modificazione discendendo, piuttosto, conseguenze a lui favorevoli, quanto meno sotto il profilo della valutazione delle esigenze cautelari a suo carico, giova sottolineare che la denunciata torsione non è tale da riverberarsi neppure sulla correttezza in diritto e sulla tenuta logica dell'impianto

giustificativo del provvedimento impugnato, che, aderente al nucleo fattuale della contestazione elevata nei confronti del deducente, incentrata sui: <<rapporti collusivi>> da lui intrattenuti, in quanto imprenditore, dapprima con il *clan* Zagaria e, poi, con il *clan* Schiavone (rapporti in forza dei quali egli veniva appoggiato nella realizzazione di molti lavori edilizi, erogando loro, in cambio, cospicui finanziamenti), è anche conforme al principio secondo cui al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 cod.proc.pen., ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 cod.proc.pen., è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205617).

2. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo nuovo deducono, per il resto, questioni che sono state affrontate e risolte dal Tribunale con motivazione ineccepibile in diritto e sviluppata nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento degli elementi indiziari a disposizione del Collegio.

2.1. Il giudice censurato, dopo avere esordito affermando che lo scrutinio della posizione di Domenico Pagano, in ordine al delitto provvisoriamente ascrittogli di concorso esterno nell'associazione camorristica dei 'Casalesi', quale imprenditore colluso, doveva muovere dalle dichiarazioni sul suo conto rese dal collaboratore di giustizia Nicola Schiavone, che già nel suo primo interrogatorio (del 19 luglio 2018), l'aveva definito: <<un imprenditore edile legato al *clan* dei Casalesi, in particolare prima a Michele Zagaria e poi, dal 2007, agli Schiavone>>, che avevano sostenuto la candidatura a sindaco di Trentola Ducenta del fratello, ed al quale egli, tramite due suoi affiliati (Giacomo Capoluongo e Gennaro Mastrominico), aveva consegnato mezzo milione di euro per un investimento a Capua>>, retrocedendo, quelle *de relato*, rese dal collaboratore di giustizia Francesco Zagaria, esponente di spicco dell'omonimo *clan*, al rango di mero riscontro, ha passato in rassegna, tramite il richiamo del contenuto dei convergenti contributi offerti non solo dai menzionati collaboratori di giustizia, ma anche da altri (Caterino, Misso, Orabona, Cantone, Barbato), i segmenti fattuali atti a delineare i termini del sinallagma criminoso integrante gli estremi del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa ritenuto in capo dall'indagato. Ha, al riguardo, evidenziato come la figura del Pagano si stagliasse come quella di un imprenditore edile vicinissimo ai vertici dei gruppi camorristici imperanti nel territorio di Capua e dell'alto casertano (segnatamente, per la durata di almeno un decennio a Michele Zagaria, e, dal 2007 al 2010, a Nicola Schiavone), il quale, in forza di tale sua posizione di privilegio (comprovata anche dalla sua

partecipazione ad incontri e riunioni riservate che vedevano la partecipazione di esponenti di spicco delle dette congreghe criminali), era rimasto immune da richieste estorsive, perché resosi, da sempre, disponibile a corrispondere, *sua sponte*, una porzione dei profitti conseguiti grazie alla sua attività imprenditoriale ai 'clan' del cui favore egli godeva: gruppi che, al fine di conseguire il detto scopo, ne avevano favorito l'espansione imprenditoriale, anche per il tramite di facilitazioni nell'acquisizione di commesse pubbliche e private (pag. 38 ordinanza impugnata), come emblematicamente dimostrato dalla partecipazione del Pagano alla costruzione delle dieci villette e dei sessanta appartamenti a Trentola Ducenta, zona 'Cimitero', per la quale egli aveva versato una somma, divisa in parti uguali, destinata al *clan* Zagaria e al *clan* Schiavone (cfr. pag. 37 ordinanza impugnata) e all'affare del 'Palazzo delle cento persone' di Capua, finanziato dallo Schiavone nella misura di Euro 500.00,00, oltre che per potere reimpiegare risorse frutto di attività illecita, anche allo scopo di potere successivamente percepire gli utili dell'impresa nel campo dell'attività sanitaria che nel detto immobile sarebbe stata svolta se la sua ristrutturazione fosse andata a buon fine.

2.2. Tenuto conto che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), deve riconoscersi che l'impianto argomentativo sotteso alla valutazione, operata dal Tribunale del riesame, delle chiamate in correità, siccome compiutamente passate in rassegna nel provvedimento impugnato, non presta il fianco a nessuna censura.

La chiamata in correità di Domenico Pagano effettuata da Nicola Schiavone, che è di natura diretta e non *de relato*, in quanto egli ha riferito (negli interrogatori resi il 3 e il 12 ottobre 2018) dei rapporti *personalmente* intrattenuti con l'indagato, è stata, in effetti, valutata dai giudici di merito in conformità ai criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei quali: l'apprezzamento della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, nonché l'accertamento dell'esistenza di riscontri

esterni, non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/2013, Rv. 255145); i "riscontri estrinseci" della chiamata in reità o correità possono consistere, dal punto di vista oggettivo, in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità e quindi avente qualsiasi natura; questi possono, quindi, consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima e che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, non essendo, di contro, necessario, che gli stessi abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, altrimenti, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004 - dep. 16/02/2005, Rv. 231301). E' innegabile, invero, che le ulteriori dichiarazioni accusatorie richiamate nel provvedimento impugnato convergano in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, ossia che l'imprenditore Domenico Pagano avesse goduto di una situazione di privilegio, non pagando la tangente estorsiva sui lavori realizzati dovuta ai gruppi camorristici insediati nell'alto casertano, perché si era dimostrato disponibile, di buon grado, a mettere a parte dei suoi profitti i gruppi stessi, che, perciò, l'avevano pure favorito nei suoi progetti di espansione imprenditoriale, ed abbiano portata individualizzante, non potendosi di certo discutere della loro riferibilità sia alla sua persona che alla imputazione ascrittagli: non è richiesto, infatti, che vi sia piena sovrapposibilità dei differenti contenuti narrativi, dovendosi, piuttosto, privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019 - dep. 20/11/2019, Rv. 277393; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Rv. 239744; Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999 - dep. 20/03/2000, Rv. 215558).

Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che ci si trovi al cospetto di plurime chiamate in correità (alcune dirette altre *de relato*), non si può dubitare che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino

l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230592; conf. Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262309).

2.3. Respinti tutti gli ulteriori rilievi in punto di apprezzamento della credibilità soggettiva dei dichiaranti Zagaria, Caterino, Misso, Orabona, Cantone, Barbato, anche quelli lumeggiati nella memoria della quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto, in quanto privi di decisività, perché affidati a deduzioni non ancorate ad elementi oggettivi ma poggianti unicamente su presupposizioni - dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020 - dep. 11/02/2021, Rv. 280670; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220) - e, comunque, perché interamente versati in fatto, le censure sollevate con i motivi in disamina vanno rigettate anche sul versante della qualificazione della fattispecie concreta indiziariamente accertata, correttamente sussunta nell'ipotesi del concorso esterno in associazione di tipo mafioso integrata dalla condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Rv. 276474; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Rv. 273683; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, Rv. 273390; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Rv. 256740; Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010, Rv. 248321). Non implausibilmente queste ultime sono state individuate, nel caso al vaglio, nei ripetuti e consistenti finanziamenti erogati dal Pagano ai sodalizi di riferimento, atti a garantirne la conservazione in considerazione delle loro variegate necessità (ad esempio l'assistenza alle famiglie dei sodali detenuti o dei latitanti), ovvero nella disponibilità, offerta a Nicola Schiavone, ad investire cospicue risorse finanziarie di dubbia provenienza (Euro 500.00,00 in contanti) in una società a lui riferibile (la 'Immobiliare Generale' Srl.), che avrebbe destinato il 'Palazzo delle

cento persone' acquistato in Capua ad una lucrosa attività sanitario-assistenziale del quale il finanziatore avrebbe percepito gli utili 'pro-quota'.

2.4. Non consentite in questa sede risultano, invece, le diffuse argomentazioni difensive dirette a screditare il narrato di Nicola Schiavone, siccome corroborato da quello di Michele Zagaria, in ordine al suddetto affare del 'Palazzo delle cento persone' di Capua, nonché i risultati della valutazione della documentazione bancaria acquisita a riscontro dalla polizia giudiziaria. Le stesse, infatti, debordano dai limiti del vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., apparendo dirette a suggerire una lettura alternativa e più favorevole delle riportate evidenze, delle quali il Tribunale ha offerto una lettura completa e congrua, passando in rassegna le scansioni temporali dell'acquisto del palazzo, sottolineando, al riguardo, come, a dispetto della stipula del relativo negozio nel 2008, il mutuo necessario a coprire lo sconfinamento di conto corrente utilizzato per il pagamento fosse stato erogato alla Immobiliare Generale Srl. soltanto nel marzo 2010, ed avendo esaminato le questioni prospettate come cruciali dalla difesa nella memoria versata in atti, significativamente osservando come nulla fosse stato dimostrato in ordine alla specificità della prestazione erogata da Impresud a Immobiliare Generale, atta a giustificare lo spostamento di denaro dalla seconda alla prima.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Nulla di specifico è stato addotto a sostegno dell'eccezione di inutilizzabilità di non meglio indicati atti d'indagine compiuti dall'Ufficio requirente nell'ambito di altro procedimento penale istaurato nei confronti del ricorrente per fatti analoghi, sia pure provvisoriamente qualificati come di partecipazione ad associazione mafiosa. A fronte della non perspicua e, comunque, perplessa esposizione del motivo, va, comunque, ribadito che a nessun approfondimento della questione proposta era tenuto il Tribunale del riesame: è, infatti, *jus receptum* che il tribunale del riesame è privo di poteri istruttori in relazione ai fatti relativi all'imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale *de libertate*, dovendo limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze processuali già acquisite o degli elementi eventualmente prodotti dalle parti nel corso dell'udienza (Fattispecie relativa alla richiesta di verifica della data di iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato al fine di farne discendere l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza di un determinato termine) (Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Rv. 267993; Sez. 4, n. 41151 del 23/03/2004, Rv. 231000).

3. Coglie, invece, nel segno il terzo motivo di ricorso.

3.1. E' approdo condiviso della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"*extraneus*" alla vita della consorterìa, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, dep. 20/04/2018, Rv. 272900; Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Rv. 258809; Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Rv. 255751).

3.2. Rilevato che il Tribunale del riesame ha valorizzato, a sostegno della deliberazione compiuta circa la persistenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva, il generico dato del radicato e ventennale rapporto di cointeressenza intrattenuto dal ricorrente con più gruppi camorristi imperanti nella zona di riferimento, senza, tuttavia, considerare che, alla stregua del narrato di tutti i collaboratori di giustizia, le condotte integranti il suo concorso esterno nel gruppo criminale dello Schiavone (non rilevando, sotto questo profilo, le pregresse di concorso nel gruppo Zagaria, in quanto interrottesi almeno a far data dal 2007) erano pacificamente cessate nel 2010, in coincidenza con l'inizio della ininterrotta detenzione di questi, divenuto *medio tempore* anche collaboratore di giustizia, non potendosi trarre elementi di segno contrario dalle dichiarazioni di Francesco Zagaria (riportate alle pagine 35 e 36 dell'ordinanza impugnata), che si era limitato a riferire che, nel 2015 aveva soltanto sentito nuovamente parlare di Domenico Pagano da Carmine Antropoli, deve riconoscersi che la motivazione rassegnata sul punto non è conforme agli approdi interpretativi richiamati, che impongono al giudice di merito un rigoroso impegno argomentativo sul piano dell'illustrazione dei dati fattuali suscettibili di fornire un concreto fondamento alla prognosi di ripetibilità delle condotte atte ad integrare il contributo dell'"*extraneus*" alla vita della consorterìa.

3.3. Tanto comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, perché il giudice del rinvio, in sede di nuovo esame sul punto, provveda ad emendare e ad integrare la relativa motivazione attenendosi ai principi di diritto di cui si è dato conto.

4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, che dovrà decidere in diversa composizione, stante il disposto dell'art. 34, comma 1, cod.proc.pen., applicabile, per la sua *ratio*, anche alle ordinanze emesse nell'ambito di procedure cautelari (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, in motivazione). Nel resto il ricorso deve essere rigettato. La Cancelleria provvederà agli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione. Rigetta nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen..

Così deciso il 20/07/2021.

Il Consigliere estensore